



## **REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. n. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI**

*(emanato con D.D. n.353 del 24 luglio 2020)*

### **Art. 1 Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113 del Decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016, di seguito denominato Codice, è applicabile a tutti i contratti di appalto regolati dal medesimo Codice e definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo per le funzioni tecniche.
2. Il Regolamento disciplina la costituzione del fondo costituito ai sensi del comma 2 dell'art. 113 del Codice e si applica nei casi di svolgimento di funzioni tecniche svolte dai dipendenti per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
3. Il presente Regolamento stabilisce inoltre i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi dovuti a fattispecie non conformi alle vigenti norme di legge.

### **Articolo 2. Ambito di applicazione e attività oggetto di incentivo**

1. Le attività oggetto della ripartizione del fondo sono quelle previste per la realizzazione di opere o lavori pubblici nonché per servizi e forniture, nel caso in cui il RUP, in ragione della specificità e complessità della fornitura o del servizio, proponga nomina di un Direttore dell'Esecuzione con competenze specialistiche. In questo caso la regolarità dell'esecuzione deve essere attestata mediante apposito atto ufficiale (certificato di collaudo, regolare esecuzione, verifica di conformità).
2. Ai sensi dell'articolo 113, commi 2, 3 e 4, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., le risorse destinate al Fondo sono modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara e la percentuale effettiva di incentivo da liquidare a favore del personale interno (in relazione alla quota massima annualmente liquidabile indicata dal medesimo decreto legislativo), per le funzioni/attività effettivamente svolte, è stabilita in relazione ai tempi ed ai costi previsti dal quadro economico.
3. Il Regolamento si applica anche ai contratti misti di lavori, forniture servizi. In questo caso, dall'importo a base di calcolo per il calcolo del Fondo, sono dedotte tutte le somme derivanti dai costi energetici (quali, ad esempio, la fornitura di energia elettrica o di gas metano). All'interno dei predetti contratti i lavori vengono incentivati secondo le procedure descritte per i lavori mentre i servizi e le forniture vengono incentivati secondo quanto disposto per i servizi e le forniture dal presente regolamento.
4. Una percentuale non superiore al 2% dell'importo posto a base della gara per la realizzazione dei lavori o l'acquisizione dei servizi e delle forniture, così come determinata dal successivo art. 4, è accantonata per costituire il Fondo.
5. Il Fondo è ripartito tra i dipendenti, formalmente incaricati, che hanno espletato le attività oggetto

di incentivazione di seguito riportate nello specifico nelle tabelle di cui all'art. 9 del presente regolamento, nell'ottica che il contratto sia eseguito nel rispetto dei documenti posti a base di gara, del progetto, dei tempi e dei costi stabiliti.

### Articolo 3. Esclusioni

1. Sono escluse dalla costituzione del Fondo e dalla ripartizione dell'incentivo:
  - a. tutte le attività connesse a procedure di acquisizione di beni o servizi o di realizzazione di opere o lavori pubblici per i quali non sia presente un capitolato descrittivo/prestazionale e un quadro economico;
  - b. tutte le attività connesse a procedure di acquisizione di beni o servizi o di realizzazione di opere o lavori pubblici il cui importo a base di gara sia inferiore a 40.000,00 euro, al netto dell'IVA;
  - c. gli appalti relativi a lavori, servizi e forniture ove non sia nominato il DEC;
  - d. tutti i casi in cui ci si avvalga di un affidamento diretto senza una procedura di selezione dell'affidatario.

### Articolo 4. Costituzione e quantificazione del Fondo

1. Il Fondo è costituito in base alle percentuali definite nel presente articolo previo inserimento della cifra nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico dell'opera, lavoro, servizio o fornitura, e comprende sia gli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione che il contributo IRAP.
2. La misura del fondo è determinata in ragione dell'importo posto a base di gara del contratto da affidare secondo la sottostante tabella.

<b>OPERE E LAVORI PUBBLICI</b>	
<i>Importo a base di gara</i>	<i>Percentuale Fondo</i>
Da 40.000,00 € a 999.999 €	2,00%
Da 1.000.000 € a soglia comunitaria	1,85%
Oltre soglia comunitaria	1,70%
<b>SERVIZI</b>	
<i>Importo a base di gara</i>	<i>Percentuale Fondo</i>
Da 40.000,00 € a soglia comunitaria	1,80%
Da soglia comunitaria a 600.000 €	1,70%
Oltre 600.000 €	1,60%
<b>FORNITURE</b>	
<i>Importo a base di gara</i>	<i>Percentuale Fondo</i>
Da 40.000,00 € a soglia comunitaria	1,70%
Da soglia comunitaria a 600.000 €	1,60%
Oltre 600.000 €	1,50%

3. Le somme destinate al Fondo sono inserite all'interno del quadro economico di ogni opera o lavoro, servizio e fornitura.
4. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel Programma Triennale dei lavori pubblici. Per i lavori fino a 100.000,00 euro, che non rientrano quindi nel predetto Programma, è richiesto il provvedimento puntuale di approvazione del progetto.
5. L'ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nel progetto di fattibilità tecnico economica o qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione.
6. Per le acquisizioni di beni e servizi l'importo è stabilito nei relativi documenti di progetto.
7. Le quote non sono soggette a riduzione in funzione del ribasso offerto in sede di gara. Concorrono alla formazione dell'importo a base di gara anche gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

- d'asta.
8. In caso di modifica dei contratti durante il periodo di efficacia, ai sensi dell'art. 106 del Codice, l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto al progetto originario, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. Il Fondo è quindi incrementato per l'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Non concorrono ad alimentare il Fondo quelle varianti che si siano rese necessarie a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo, imputabili al personale tecnico amministrativo della Scuola, che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione.
  9. Nel caso di contratti misti di appalto, si applicano le quote riferite al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto, individuato ai sensi dell'art. 28 del Codice.

#### **Articolo 5. Destinazione del Fondo**

1. L'80% del Fondo, determinato nella misura indicata dal precedente articolo, al lordo delle ritenute fiscali e degli oneri previdenziali ed assistenziali posti a carico dell'Amministrazione, è destinato all'incentivazione delle funzioni tecnico-amministrative. Nel successivo art. 9 sono indicati i soggetti destinatari, le modalità e i criteri di ripartizione che sono stati oggetto di contrattazione integrativa.
2. Per contratti finanziati con risorse derivanti da finanziamenti europei o altri finanziamenti a destinazione vincolata il RUP valuta e determina, in fase iniziale, la possibilità di porre a carico del finanziamento anche la somma destinata all'incentivazione del personale.
3. Il 20% del fondo, determinato nella misura indicata dal precedente art. 6, è destinato:
  - a) all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche nella direzione del progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici per la modellazione informatica nel settore dell'edilizia e delle infrastrutture;
  - b) all'implementazione di banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa, l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni di controllo;
  - c) all'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge 196/1997;
  - d) allo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con Università ed istituti scolastici superiori.
4. Non si provvede all'accantonamento del 20% nel caso di contratti finanziati con risorse derivanti da finanziamenti europei o altri finanziamenti a destinazione vincolata.
5. Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate alle opere, ai lavori, servizi o forniture a base di gara, sono inseriti tra le somme a disposizione dell'Amministrazione nel quadro economico dell'opera, lavoro, servizio o fornitura. Conseguentemente la quota del 20% del Fondo di cui al comma 3 è calcolata in sede di formazione del budget e viene accantonata in apposita voce contabile per essere poi assegnata, su indicazione del Segretario Generale, ai diversi servizi che provvedono al suo impiego per le finalità di cui al comma 3.

#### **Articolo 6. Conferimento degli incarichi e soggetti destinatari dell'incentivo**

1. Gli incarichi, ruoli e funzioni di cui al presente articolo sono conferiti tenendo conto delle competenze e delle esperienze professionali richieste e assicurando, ove possibile, una equilibrata distribuzione e rotazione degli incarichi e delle responsabilità sia con riferimento alla consistenza degli interventi che ai ruoli svolti con il tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto. Allo scopo di conseguire la valorizzazione di tutti i dipendenti, l'Amministrazione, nell'ambito della formazione obbligatoria, organizza attività formativa specifica per tutti i dipendenti che hanno la professionalità idonea al conferimento degli incarichi delle figure previste dal codice degli appalti (RUP, DEC, DL, collaudatori, collaboratori, ecc.).
2. La figura del Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP), deve avere titolo di studio

ed esperienza professionale adeguati rispetto all'entità dell'affidamento. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico; ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare. Per la disciplina di dettaglio dei requisiti del RUP e compiti, limiti, ed altri aspetti relativi alla figura in questione si fa rinvio alle linee guida dell'ANAC per tempo vigenti.

3. Il RUP è coadiuvato da un "Gruppo di Lavoro", costituito dall'insieme di dipendenti che attendono allo svolgimento delle funzioni tecnico-amministrative connesse alla realizzazione di opere e lavori pubblici e all'acquisizione di beni o servizi.
4. Il RUP e i componenti del Gruppo di Lavoro sono nominati con apposito decreto, che deve inoltre indicare:
  - a) opera, lavoro, servizio o fornitura in oggetto e relativo finanziamento, previsione di spesa compreso l'accantonamento secondo le percentuali definite nel presente Regolamento;
  - b) il cronoprogramma;
  - c) nominativi e ruoli dei dipendenti coinvolti;
  - d) le quote da destinare ai singoli componenti del Gruppo di Lavoro, secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
5. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
6. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate, sentito il RUP o su sua proposta, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame e delle date a partire dalle quali avviene il trasferimento.
7. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono la responsabilità di ogni singola attività ed i collaboratori, anch'essi individuati negli atti di nomina, che partecipano tecnicamente o amministrativamente allo svolgimento dell'attività. Nel caso in cui non ci siano collaboratori la totalità della quota relativa alla attività viene erogata al responsabile.
8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001. Il Dirigente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.

#### **Articolo 7. Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo**

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice, il personale con qualifica dirigenziale è escluso dalla ripartizione dell'incentivo. Nel caso in cui intere attività, o parti di esse, siano svolte da personale con qualifica dirigenziale le relative quote di incentivo, al netto delle somme utilizzate per l'incentivazione relativa ad acquisti gravanti su fondi finanziati da enti terzi che non consentono in alcun modo l'accantonamento di una quota per l'incentivazione, costituiscono un'economia di bilancio.

#### **Articolo 8. Ricorso a dipendenti di altri enti pubblici e centrali di committenza**

1. È possibile istituire Gruppi di Lavoro che prevedano la partecipazione di dipendenti di altri enti, sulla base delle forme collaborative previste dagli artt. 30, 31 e 32 del D.Lgs n.267/2000, formalmente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza; in tal caso i dipendenti degli enti esterni partecipano alla ripartizione del Fondo.
2. In caso di procedure svolte tramite CUC, la quota relativa alla predisposizione ed al controllo del bando spetta, su richiesta del responsabile della CUC, al personale dell'ufficio centralizzato.
3. In caso di aggregazione di più soggetti, ognuno provvederà a corrispondere l'incentivo ai propri dipendenti, secondo il proprio regolamento, previa verifica di non superamento del 2%.

#### **Articolo 9. Ripartizione del fondo incentivante**

1. La quota del Fondo destinata all'incentivazione è ripartita tra le diverse figure nelle percentuali

indicate nelle tabelle seguenti.

<b>LAVORI</b>			
<b>Attività generale</b>	<b>Quota generale</b>	<b>Attività specifica</b>	<b>Quota specifica</b>
Responsabile Unico del Procedimento (RUP)	35%	Validazione progetto	10%
		Affidamento	10%
		Esecuzione	15%
		Collaboratori supporto al RUP	35% della quota della singola fase a cui partecipano
Pianificazione e programmazione della spesa	3%	Pianificazione: analisi dei fabbisogni, programmazione della spesa per investimenti, redazione Programma triennale dei lavori pubblici	3%
Verifica preventiva del progetto	5%	Responsabile	3%
		Collaboratori	2%
Gara	10%	Predisposizione atti tecnici (Responsabile)	3%
		Predisposizione e controllo atti amministrativi di gara (Responsabile)	5%
		Attività tecniche di monitoraggio (sopralluoghi, FAQ, ...) (Responsabile)	2%
		Collaboratori	35% della quota del Responsabile
Esecuzione dei lavori	40%	Direzione dei lavori	15%
		Direttori operativi*	23%
		Ispettori di cantiere	2%
Collaudo o regolare esecuzione	7%	Ripartito in percentuale sull'importo dei lavori specialistici	7%

\*Direttori operativi: importo suddiviso secondo gli importi delle diverse lavorazioni specialistiche (ad esempio, architettonico, strutturale, impianti elettrici, impianti meccanici,...).

<b>SERVIZI E FORNITURE</b>			
<b>Attività generale</b>	<b>Quota generale</b>	<b>Attività specifica</b>	<b>Quota specifica</b>
Responsabile Unico del Procedimento (RUP)	37%	Affidamento	15%
		Esecuzione	22%
		Collaboratori supporto al RUP	35% della quota della singola fase a cui partecipano
Pianificazione e programmazione della spesa	3%	Pianificazione: analisi dei fabbisogni, programmazione della spesa per investimenti, redazione Programma biennale degli acquisti	3%
Gara	11%	Predisposizione atti tecnici (Responsabile)	3,5%
		Predisposizione e controllo atti amministrativi di gara (Responsabile)	5%
		Attività tecniche di monitoraggio (sopralluoghi, FAQ, ...) (Responsabile)	2,5%

		<i>Collaboratori</i>	<i>35% della quota del Responsabile</i>
Esecuzione contratto	42%	<i>Direzione dell'esecuzione</i>	<i>18%</i>
		<i>Assistenti al DEC*</i>	<i>24%</i>
Collaudo o regolare esecuzione	7%	<i>Ripartito in percentuale sull'importo dei servizi/forniture specialistici</i>	<i>7%</i>

\*Assistenti al DEC: importo suddiviso secondo gli importi dei diversi servizi/forniture specialistici (ad esempio, portierato, pulizie, facchinaggio, manutenzione aree verdi, manutenzione ordinaria immobili/impianti, ...).

- Nel caso in cui non siano individuati collaboratori per le diverse attività specificate nelle tabelle di cui al comma 1, la quota generale si intende destinata alla figura incaricata della specifica attività.
- La quota relativa alla pianificazione, che non trova applicazione per i contratti ed i progetti che non costituiscono investimenti e, in ogni caso, per i progetti di lavori pubblici di importo inferiore ai 100.000 €, confluisce in quella attribuita al RUP.
- Nel caso di attività svolte da più soggetti o da soggetti sia interni che esterni all'Amministrazione, l'incentivo viene quantificato in misura proporzionale all'incidenza percentuale del valore delle opere o dei servizi o forniture di cui ognuno è incaricato come risulta nella nomina del gruppo di lavoro.
- Nel caso in cui il medesimo soggetto svolga sia il ruolo di RUP che di DL o DEC per un appalto, l'incentivo sarà corrisposto solo per il ruolo di RUP e le quote non corrisposte generano economie di bilancio. Nel caso in cui più prestazioni fra quelle elencate nelle tabelle del presente articolo, vengano affidate alla medesima persona, ad eccezione del caso di cui al periodo precedente, si procede al cumulo delle singole quote di competenza.
- Il mancato avvio dei lavori/servizi o la mancata acquisizione delle forniture, purché non derivante da negligenze o colpe del personale interno, non preclude la liquidazione dell'incentivo, limitatamente alle attività svolte.

#### **Articolo 10. Accertamento delle attività svolte e liquidazione della quota del fondo**

- Le liquidazioni dell'incentivo avvengono secondo le seguenti fasi:

Alla stipula del contratto	RUP (attività di validazione e affidamento)
	Attività di pianificazione
	Attività di verifica
	Attività di gara
In caso di appalti pluriennali, alla redazione degli stati d'avanzamento o dei certificati di regolare esecuzione in corso d'appalto	RUP (attività per l'esecuzione)
	DL/DEC (attività per l'esecuzione)
Alla redazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione	RUP (attività per l'esecuzione)
	Attività per l'esecuzione
	Attività di Collaudo

- Al termine di ogni fase del procedimento cui corrisponde l'erogazione, la liquidazione della relativa quota del Fondo è disposta dal Dirigente, sulla base della relazione predisposta dal RUP che:
  - certifica la prestazione effettuata da parte dei soggetti titolari delle funzioni tecniche e dai collaboratori;
  - certifica il rispetto dei termini previsti;
  - definisce l'importo definitivo a base del compenso incentivante nonché gli importi spettanti ad ogni singolo dipendente incaricato sulla base delle tabelle di cui al precedente art. 9 e degli

incarichi come definiti dal presente Regolamento.

3. Nel caso di mancato rispetto dei termini temporali ed economici previsti il Dirigente, sulla base della relazione predisposta dal RUP, dispone la riduzione del compenso incentivante secondo quanto previsto dal presente Regolamento; in caso di violazione degli obblighi legati all'incarico il dipendente negligente può essere escluso dalla ripartizione dell'incentivo.
4. In sede di liquidazione dovrà essere verificato, da parte del competente organismo di valutazione, il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 31, comma 12, del Codice e, se l'esito sarà negativo, l'incentivo potrà essere proporzionalmente ridotto.

**Articolo 11. Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi di tempi e costi per i lavori, forniture e servizi**

1. Qualora durante la procedura di affidamento si determinino incrementi di tempi e di costi dovuti a inconfutabili errori nelle attività di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tali attività non verrà corrisposto alcun incentivo, previa decisione del Dirigente assunta sulla base della relazione predisposta dal RUP.
2. In caso di ritardato adempimento delle prestazioni rispetto ai tempi previsti non giustificato da comprovati motivi relativi all'assenza di responsabilità diretta dei tecnici coinvolti, si applicano i seguenti coefficienti riduttivi:

	Coeff. riduttivo C1
ritardi dal 21% al 30% della durata contrattuale	0,9
ritardi dal 31% al 40% della durata contrattuale	0,8
ritardi superiori al 41% della durata contrattuale	0,7

3. In caso di incremento dei costi previsti nel quadro economico di gara o di affidamento, depurato del ribasso d'asta offerto, non giustificato da comprovati motivi relativi all'assenza di responsabilità diretta dei tecnici coinvolti, si applicano i seguenti coefficienti riduttivi:

	Coeff. riduttivo C2
incremento dei costi superiore al 20% e fino al 30%	0,9
incremento dei costi superiore al 30% e fino al 40%	0,8
incremento dei costi superiore al 40% e fino al 50%	0,7
incremento dei costi superiore al 50%	0,5

4. In caso di compresenza di incremento di tempi e di costi i coefficienti di cui ai commi precedenti si cumulano. I fattori esterni devono essere dimostrati dal Dirigente, sulla base della relazione predisposta dal RUP.
5. Non costituiscono motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:
  - a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lettere a) b) c) d) e), comma 7 e comma 12, del Codice;
  - b) sospensioni e proroghe dei lavori, servizi e forniture dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato.
  - c) ritardi imputabili esclusivamente all'operatore economico soggetti a penale per ritardo.
6. Qualora il procedimento di realizzazione dell'intervento sia interrotto per scelte o modificazioni non dipendenti dal personale incaricato, l'incentivo viene corrisposto solo per le attività già espletate.

7. Gli importi corrispondenti alle riduzioni operate per effetto della presente disposizione costituiscono un'economia.

#### **Articolo 12. Limite dell'incentivo liquidabile**

1. L'importo massimo individuale del compenso incentivante di cui al presente regolamento, corrisposto anche da diverse Amministrazioni, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del dipendente, non può superare in ciascuna annualità (criterio di competenza) l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, determinato dalla somma della retribuzione tabellare lorda comprensiva di 13a mensilità e Indennità di Ateneo e, in ogni caso, i limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e dalla normativa vigente in materia e alle sue successive modificazioni ed integrazioni.
2. In sede di liquidazione il dipendente dovrà dichiarare di non aver superato il suddetto limite, tenuto conto anche degli incentivi corrisposti da altre Amministrazioni.
3. In caso di raggiungimento del limite gli importi eccedenti costituiscono economie di bilancio.

#### **Articolo 13. Violazione degli obblighi di legge o di regolamento**

1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del Codice.

#### **Articolo 14. Monitoraggio e informazione**

1. Al fine di monitorare gli effetti dell'applicazione del presente regolamento, l'Amministrazione fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento e alle eventuali economie generate, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

#### **Articolo 15. Disciplina transitoria e adeguamento dinamico del regolamento**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua emanazione.
2. In relazione alle attività incentivabili ai sensi dell'art. 113 del Codice e correlate a procedure bandite dopo l'entrata in vigore del codice medesimo e prima dell'emanazione del presente regolamento sarà possibile procedere alla costituzione del fondo e alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità normate nei precedenti articoli, solo se il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto o programma di acquisizioni e accantonato nell'ambito del budget dell'anno di riferimento, nonché previa indicazione da parte del RUP dei nominativi dei componenti il Gruppo di Lavoro, dei rispettivi ruoli e delle relative quote.
3. È esclusa in ogni caso l'applicabilità del Regolamento per le attività connesse alle procedure di gara bandite ed ai contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del Codice.
4. È esclusa l'applicabilità del Regolamento per le attività connesse alle modifiche dei contratti durante il periodo di efficacia, ai sensi dell'art. 106 del Codice, se le procedure di gara sono state bandite e i contratti originari sono stati sottoscritti in data antecedente a quella di entrata in vigore del Codice.
5. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice fino alla data di emanazione del Regolamento, il limite massimo incentivabile di cui al precedente art. 12, comma 1, sarà determinato tenendo conto dell'anno in cui gli stessi incentivi avrebbero potuto essere liquidati.
6. Per tutto quanto non previsto o specificato nel presente Regolamento sarà fatto riferimento al Codice dei contratti pubblici.
7. Qualora intervengano modifiche normative o pareri o linee guida rilasciati da Autorità, quali ANAC e Corte dei Conti, che incidano sul presente regolamento si provvederà all'adeguamento delle sue disposizioni.